



Le novità in ambito di:

- ❖ legislazione
- ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA
PRODUZIONE E SUI CONSUMI

allegato: 
prospetto
aggiornato
delle aliquote
delle accise e
imposte sulla
produzione e
sui consumi



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
- ❖ Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine
- ❖ Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone
- ❖ Decisione (UE) 2022/598 del Consiglio, del 5 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058
- ❖ Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
- ❖ 2022/C 166/06 Avviso agli importatori – Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità - revoca allerta rischio frode
- ❖ 2022/C 166/07 Avviso agli importatori – Importazioni di aglio nella Comunità - revoca adozione di precauzioni
- ❖ 2022/C 157/09 Avviso agli operatori economici – Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 08/04/2022 - Comunicazione UAMA per settori regolati dal decreto legislativo n. 221/2017
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 06/04/2022 - Aliquota 2022 contributo Stazione Sperimentale Pelli
- ❖ Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 1° aprile 2022 - Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 01/04/2022 - Precisazioni in ordine ad alcune indicazioni contenute nella circolare n. 12/2022. Procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR MED o A.TR

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche - valutazione delle aliquote di accisa e delle strutture fiscali - Consultazione pubblica
- ❖ Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
- ❖ Decreto-legge n.38 del 2 maggio 2022 - Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 177707 del 22/04/2022 - Allineamento comunicazione giacenza ed e-DAS
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n.172980 del 20/04/2022 - Energia elettrica e gas naturale - Malfunzionamento dei sistemi digitali. Perfezionamento dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pubblicata il 21/04/2022
- ❖ Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 6 aprile 2022 - Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti. Pubblicato il 16/04/2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 177731 del 22/04/2022- Circolare n. 13 - Prodotti energetici. Nuova rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti. Mantenimento riduzioni
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota n. 150299 del 05/04/2022 - Obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati di registro di c/s degli impianti di distribuzione stradale non presidiati



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 con il quale la Commissione istituiva una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio.

Su questi ultimi sono stati introdotti contingenti tariffari fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per ciascuna categoria di prodotti, per determinati prodotti di acciaio comprendenti 26 categorie di prodotti. Per le importazioni effettuate oltre le soglie quantitative previste per tali contingenti tariffari si applica un dazio doganale del 25%.

Per effetto dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato economico («APE») tra la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC») e l'UE, la Commissione aveva escluso tali paesi (*Botswana, Camerun, Eswatini, Figi, Ghana, Costa d'Avorio, Lesotho, Namibia e Sud Africa* «alcuni paesi aderenti all'APE») dall'applicazione della misura di salvaguardia; l'esclusione prevista dall'APE era limitata nel tempo ed era ormai scaduta per alcuni paesi aderenti all'APE.

Di conseguenza, e al fine di rispettare la clausola della nazione più favorita («MFN») ai sensi delle norme dell'OMC, alcuni paesi aderenti all'APE sono stati ora inclusi nell'ambito di applicazione della misura di salvaguardia e la Commissione con il regolamento in esame ha introdotto un nuovo allegato che va a sostituire l'allegato III, punto III.2 del regolamento 2019/159.

È stato, inoltre, sostituito l'allegato IV relativo al volume dei contingenti tariffari. È stato infine modificato l'elenco di paesi non soggetti a queste misure inserendo tra questi il Mozambico.

L'applicazione di tale regolamento ha luogo a partire dal 1° maggio 2022.



Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

La presente decisione è stata adottata per rendere più fluido e veloce il lavoro in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana durante il quale vengono espresse le posizioni a nome dell'Unione, in modo che queste siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che quelle espresse in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell'origine delle merci.

Il *comitato tecnico* per la valutazione in dogana è istituito, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi nel quadro dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e dell'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine) approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio.

La decisione in commento elenca tutti i principi, criteri ed orientamenti sui quali poggia la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate.



Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

Il regolamento del Consiglio (UE), introduce delle modifiche al regolamento (UE) 2022/263 che attua una serie di misure previste dalla decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio tra cui alcune restrizioni agli scambi nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo.

In seguito alla modifica della decisione (PESC) con la decisione 2022/628 è stata resa necessaria l'introduzione del presente regolamento che introduce tre nuovi articoli che si aggiungono a quelli previsti dal regolamento (UE) 2022/263.

Gli articoli in questione elencano una serie di casistiche che derogano ai divieti di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II (art. 4) e di fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente connessi alle infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'art. 4, par. 1, definiti in base all'allegato II, indipendentemente dall'origine delle merci e della tecnologia (art. 5).

Le casistiche previste consentono a categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie di fornire i beni e le tecnologie per l'utilizzo in determinati settori, nonché servizi e assistenza limitati connessi a tali beni e tecnologie, a persone, entità e organismi nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk o per l'uso in tali zone, ove necessario per scopi umanitari.

Analogamente, le eccezioni consentono di fornire specifici servizi e assistenza limitati direttamente relativi a talune infrastrutture nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ove necessario per scopi umanitari.



Decisione (UE) 2022/598 del Consiglio, del 5 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058

La decisione (UE) 2022/598 del 5 aprile 2022 stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE (Spazio Economico Europeo di cui fanno parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia e i 27 Stati membri dell'Unione Europea) per la modifica delle norme di origine.

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è entrata in vigore il 1° maggio 2012 disponendo in merito all'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione.

Con la Decisione (UE) 2020/2058 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, era stata decisa la sostituzione del protocollo n. 4 dell'accordo SEE (decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1994) che stabilisce le norme di origine.

Poiché il testo del progetto è stato respinto dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per motivi tecnici la decisione (UE) 2020/2058 viene ora abrogata.

Poiché le parti contraenti dell'accordo SEE hanno iniziato ad applicare le norme transitorie a decorrere dal 1° settembre 2021, la decisione in rassegna entra in vigore retroattivamente a partire da questa data per garantire la coerenza nell'applicazione delle norme di origine all'interno del SEE.



Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Con il regolamento in esame il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il regolamento recepisce quanto disposto con la decisione (PESC) 2022/582 prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate, prevedendo la possibilità di autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati.



Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

In considerazione del contesto bellico che ha visto coinvolta la Federazione Russa e l'Ucraina, il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di comminare delle sanzioni, ulteriori a quelle già in vigore, tramite il presente regolamento che va a modificare il regolamento (UE) n.833/2014.

Nel quinto pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, per quanto riguarda gli scambi merce viene introdotto il:

- divieto di importazione diretta o indiretta dei beni (legno, cemento, prodotti ittici e liquori) elencati nell'allegato XXI del regolamento n.833/2014 se l'origine di questi prodotti è russa e del **carbone ed altri combustibili fossili solidi** elencati nell'allegato XXII;
- divieto di esportazione di carboturbi e additivi per carburanti (allegato XX) e di beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (*quali computer quantistici e semiconduttori avanzati, elettronica di alta gamma, software, macchinari sensibili e attrezzature per il trasporto* - allegato XXIII);
- divieto di accesso ai porti dell'UE per tutte le navi russe con deroghe per i prodotti agricoli e alimentari, gli aiuti umanitari e l'energia;
- divieto di accesso all'UE per i trasportatori su strada russi e bielorusi; sono concesse deroghe per una serie di prodotti, come i prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento, e per il trasporto su strada per scopi umanitari.



Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Il regolamento in questione si aggiunge a una serie di regolamenti già analizzati nella news degli scorsi mesi che modificano il Regolamento (CE) n. 765/2006. Con il regolamento in esame vengono aggiunte ulteriori sanzioni che colpiscono lo stato della Bielorussia in considerazione del coinvolgimento della stessa nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Il regolamento fa divieto di:

- vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia;
- vendere, fornire, trasferire ed esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia;

- trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia.

Quest'ultimo divieto non si applica fino al 16 aprile per i trasporti iniziati prima del 9 aprile se ricorrono due condizioni: 1. Il veicolo dell'impresa di trasporto su strada si trovava già nel territorio dell'Unione al 9 aprile 2022 e 2. Il veicolo deve transitare nell'Unione per rientrare in Bielorussia.



2022/C 166/06 Avviso agli importatori – Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità - revoca allerta rischio frode

Con l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 la Commissione Europea allertava gli operatori dell'UE del rischio di frode legato all'immissione in libera pratica dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh in quanto sussistevano ragionevoli dubbi in merito all'origine dei prodotti per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.

Con il presente avviso la Commissione Europea revoca il precedente poiché ad oggi non esistono prove che dimostrino il rischio a suo tempo evidenziato e inoltre gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG applicano il sistema di autocertificazione REX basato su un principio di autocertificazione, come unica prova documentale per richiedere l'origine preferenziale.



2022/C 166/07 Avviso agli importatori – Importazioni di aglio nella Comunità - revoca adozione di precauzioni

Con l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 197 del 12 agosto 2005 la Commissione Europea consigliava agli operatori dell'UE di prendere precauzioni a causa delle dubbie origini che l'aglio importato (della voce tariffaria NC 0703 20 00, dichiarato nell'ambito del contingente tariffario GATT) può avere con un rischio di frode ai danni della UE.

Con il presente avviso la Commissione Europea revoca il precedente poiché negli ultimi anni non sono state presentate informazioni sostanziali su nuove manipolazioni ed il numero di importazioni fraudolente dell'UE è diminuito.



2022/C 157/09 Avviso agli operatori economici – Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Le sospensioni previste dall'articolo 31 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono un istituto che consente la rinuncia totale o parziale del dazio doganale normale applicabile alle merci importate per consentire alle imprese unionali di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti senza dover pagare i normali dazi previsti dalla tariffa doganale comune; il fine è quello di stimolare l'attività economica delle industrie dell'Unione, migliorandone la capacità competitiva, creando occupazione, ammodernando le strutture.

L'elenco viene periodicamente modificato (a gennaio e luglio di ogni anno) per prendere in considerazione le nuove richieste presentate dagli Stati membri.

Le domande di sospensioni e contingenti tariffari devono essere presentate dagli operatori a un ufficio centrale in ciascuno degli Stati membri o in Turchia; questi, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste, comunicano alla Commissione le proposte di sospensione e di contingenti tariffari autonomi.

Con la comunicazione in trattazione la Commissione ha rappresentato di aver ricevuto le richieste che possono essere consultate dagli operatori all'indirizzo

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0

Il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il **21 giugno 2022**, per l'Italia tramite il *Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Ufficio V - Politiche europee e aiuti di Stato*.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 08/04/2022 - Comunicazione UAMA per settori regolati dal decreto legislativo n. 221/2017

Con il presente Avviso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso note le modalità attraverso cui richiedere le preventive autorizzazioni o apposite comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n.833/2014 revisionato e modificato più volte a seguito delle nuove misure restrittive istituite per l'esportazione e l'importazione da/verso la Russia.

Viene specificato che l'Autorità nazionale competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - UAMA) ha diramato specifiche istruzioni operative per utilizzare correttamente i codici documento all'interno della dichiarazione doganale di esportazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 06/04/2022 - Aliquota 2022 contributo Stazione Sperimentale Pelli

Con l'avviso in questione l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rende noto che il decreto emanato dal Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, conferma l'aliquota del contributo sui commerci all'importazione nella misura del 0,15%.

Lo stesso è riscosso tramite gli Uffici doganali a favore della società Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti SRL.

L'aliquota sarà valida per l'annualità 2022.



Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 1° aprile 2022 - Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea

Con il recente decreto-legge n. 21 pubblicato il 21 marzo 2022 i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, sono stati qualificati come materie prime critiche sottoponendo la loro esportazione all'obbligo di notifica.

La circolare in questione detta le modalità operative da seguire per notificare correttamente l'esportazione diretta o indiretta dei rottami ferrosi.

In particolare, le imprese italiane sono tenute a notificare, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'operazione una informativa completa dell'operazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

La circolare contiene il dettaglio dei dati da indicare all'interno del documento.

Sono anche state indicate due caselle e-mail tramite le quali inviare al MISE e MAECI l'informativa redatta su documento Excel:

- nerf@pec.mise.gov.it
- dgue.10@cert.esteri.it

La circolare rende noto che la mancata osservanza di quest'obbligo comporta una sanzione pari al 30% del valore dell'operazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 01/04/2022 - Precisazioni in ordine ad alcune indicazioni contenute nella circolare n. 12/2022. Procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR MED o A.TR

L'avviso pubblicato giorno 1° aprile 2022 dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce chiarimenti in merito ad alcune indicazioni introdotte dalla recente circolare n. 12/2022. Quest'ultima forniva istruzioni per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR attraverso le procedure: ordinaria, facilitata, full digital.

Nell'avviso in questione viene precisato che l'operatore economico, dopo aver inviato la dichiarazione doganale deve procedere alla stampa del certificato e farlo vidimare a cura dell'Ufficio delle Dogane di esportazione.

Per la stampa i dati xml ricevuti possono essere modificati e integrati in base agli accordi sottoscritti dalla Commissione Europea con il/i paese/gruppi di Paesi Accordisti destinatario/i delle merci.

Viene ancora specificato che la vidimazione dei certificati relativi alle merci svincolate è effettuata dall'Ufficio delle Dogane di esportazione senza l'esibizione della richiesta di rilascio del certificato, né della documentazione sottesa al medesimo.



Accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche - valutazione delle aliquote di accisa e delle strutture fiscali - Consultazione pubblica

La direttiva 92/84/CEE del Consiglio stabilisce aliquote minime di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche quali: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (*sidro, sidro di pere, ecc.*), prodotto intermedio (*porto, sherry, ecc.*) e alcole etilico (*bevande spiritose*).

Gli Stati membri possono stabilire le aliquote effettive, a condizione che siano superiori alle aliquote minime specificate nella direttiva.

Le aliquote non sono state riviste dal 1992; nel 2006 la Commissione aveva presentato una proposta legislativa per adeguare i minimi introducendo aumenti regolari in funzione del tasso d'inflazione che era stata poi ritirata dalla Commissione in assenza dell'unanimità necessaria richiesta per l'approvazione. Nel 2020 il Consiglio ha adottato nuove norme che modificano la direttiva 92/83/CEE, che stabilisce le categorie, le strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, la base di calcolo e le disposizioni speciali.

La Commissione ritiene ora necessaria una valutazione globale per la validità e l'efficacia delle aliquote minime di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche e della base imponibile per verificare se esse siano ancora commisurate alle esigenze e agli obiettivi politici, nonostante l'evoluzione dei modelli di mercato e di consumo. La valutazione deve individuare le questioni in sospeso e, ove possibile, le buone pratiche per affrontare al meglio le questioni individuate. La stessa, pertanto, ha avviato una consultazione pubblica per individuare le questioni necessarie per l'aggiornamento delle aliquote minime di accisa per i prodotti alcolici.

Chiunque abbia un interesse o un'esperienza che possa essere rilevante è invitato a dare il proprio feedback e a **partecipare al questionario nel periodo dall'11 aprile 2022 al 04 luglio 2022** al seguente [link](#).



Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Decreto-legge in esame introduce, tra le altre, un'importante agevolazione per l'impiego dell'idrogeno verde (prodotto da fonti rinnovabili).

L'art. 23 del provvedimento in esame prevede che l'idrogeno prodotto in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e non è, quindi, sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico, salvo che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante.



Decreto-legge n. 38 del 2 maggio 2022 - Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

Il Decreto Energia e Investimenti in questione si inserisce nel contesto critico che ha coinvolto l'Ucraina e introduce una serie di misure volte ad arginare i danni che minano il sistema economico e politico del nostro paese.

Lo stesso obiettivo era stato già perseguito dal precedente Decreto del 21 marzo 2022 n.21, provvedimento che introduceva una serie di disposizioni volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

L'articolo 1 del presente decreto conferma le aliquote di accisa ridotte per i carburanti finalizzate al contenimento dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e introduce una nuova misura agevolativa consistente nell'azzeramento dell'aliquota d'accisa del gas naturale usato per autotrazione; le nuove aliquote vengono rideterminate nelle seguenti misure:

- Benzina: 478,40 euro per mille litri;
- Oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- Gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Le misure introdotte dal presente decreto sono valide fino all'8 luglio 2022.

Nel Decreto in esame viene, inoltre, precisato che:

- l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022;
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti (ad imposta assoluta) devono comunicare entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio delle dogane competente, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti in precedenza indicati, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022; in caso d'inadempimento si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, co. 1, del TUA (D.Lgs.n. 504 del 1995);
- viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere;
- il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei *Ministeri*, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, co. 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (*dell'ISTAT, dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura*), nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Sono previsti specifici poteri per la Guardia di Finanza per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 177707 del 22/04/2022 - Allineamento comunicazione giacenza ed e-DAS

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 erano state rideterminate, in riduzione, le aliquote di accisa da applicare alla benzina ed al gasolio usato come carburante per il periodo che va dal 22 marzo al 21 aprile 2022; con due successivi decreti sono state prorogate le riduzioni delle aliquote di accisa da applicare alla benzina ed al gasolio usato come carburante.

Il primo decreto, divulgato il 6 aprile 2022 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica proroga le predette riduzioni per il periodo dal 22 aprile al 2 maggio 2022. Sulla scia del primo, il secondo decreto n.38 pubblicato il 2 maggio 2022 dal Presidente della Repubblica, allunga ulteriormente i termini di applicabilità delle temporanee aliquote di accisa di cui all'Allegato I del Testo Unico delle Accise del 26/10/1995 n. 504 dal 3 maggio 2022 fino all'8 luglio 2022 mantenendo le riduzioni di imposta nelle misure già in vigore a decorrere dal 22 marzo.

Con la determinazione direttoriale 177707/RU, l'Agenzia ha aggiornato i termini della comunicazione delle giacenze dei prodotti per i depositi fiscali e commerciali ad imposta assoluta dei citati prodotti, previsto in 5 giorni successivi al 21 aprile in origine e con la presente disposizione da conteggiare a far data dal 2 maggio 2022.

La Determinazione in questione va ora coordinata con le disposizioni introdotte dal Decreto-Legge n.38 del 2 maggio 2022 che ha posticipato il termine della riduzione delle accise al 8 luglio 2022.

I titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali proseguiranno nell'indicazione negli e-DAS emessi dell'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici estratti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n.172980 del 20/04/2022 - Energia elettrica e gas naturale - Malfunzionamento dei sistemi digitali. Perfezionamento dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pubblicata il 21/04/2022

Nelle giornate del 30 e 31 marzo si è verificata l'interruzione del Sistema Informativo Finanze e quindi anche dei servizi digitali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con conseguenti problematiche per la presentazione in forma telematica delle dichiarazioni annuali per l'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica.

L'ADM preso atto dei riflessi per i contribuenti dell'inconveniente ha disposto, con il provvedimento in questione, che si considerano regolarmente perfezionate le dichiarazioni inviate telematicamente entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Determinazione sul sito dell'Agenzia avvenuta il 21 aprile 2022.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione mediante PEC o in forma cartacea devono consolidarla telematicamente entro lo stesso termine.



Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 6 aprile 2022 - Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti. Pubblicato il 16/04/2022

Il Decreto del 6 aprile 2022 ha rinnovato l'applicazione delle aliquote ridotte delle accise su taluni prodotti energetici introdotte dal D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 finalizzato a ridurre gli impatti derivanti dalla situazione generata dalla crisi ucraina; l'art. 1 del decreto in esame fissa le aliquote nella misura di:

- Benzina: 478,40 euro per mille litri;
- Oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.

Il termine di validità del provvedimento era fissato al 2 maggio 2022, ma la riduzione delle aliquote prosegue per effetto del Decreto Legge n.38 del 2 maggio 2022 - Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n.177731 del 22/04/2022 - Circolare n. 13 - Prodotti energetici. Nuova rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti. Mantenimento riduzioni

Con la circolare in esame l'ADM segnala il decreto interministeriale del 6 aprile 2022 che interviene con una ulteriore rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa (di cui all'Allegato I al Testo Unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) che vengono fissate nella misura di:

- euro 478,40 per mille litri nel caso di **benzina** (in vigore dal 22 aprile 2022 fino al 2 maggio 2022);
- euro 367,40 per mille litri nel caso di **oli da gas o gasolio usato come carburante** (in vigore dal 22 aprile 2022 fino al 2 maggio 2022);
- euro 182,61 per mille chilogrammi nel caso di **gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante** (in vigore dal 21 aprile 2022 fino al 2 maggio 2022).

La circolare precisa che la rilevazione delle giacenze fisiche di benzina e di gasolio usato come carburante da parte degli esercenti depositi commerciali di cui all'art. 25, co. 1, del TUA e degli esercenti impianti di distribuzione stradale è stata differita alla fine della giornata del 2 maggio 2022, termine finale di vigenza della rideterminazione effettuata dal decreto 6 aprile 2022.

Con l'obiettivo di sostenere l'economia per l'anno 2022 e considerato lo scenario geopolitico in evoluzione la validità della riduzione delle aliquote prosegue per effetto del Decreto-legge n.38 del 2 maggio 2022 - Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti sino al 8 luglio 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota n. 150299 del 05/04/2022 - Obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati di registro di c/s degli impianti di distribuzione stradale non presidiati

Con la circolare n.42/2021 l'ADM aveva fornito disposizioni per superare le difficoltà di taluni sistemi elettronici degli esercenti impianti di distribuzione stradale non presidiati (*ghost stations*) che avevano impedito l'attivazione del registro telematico.

La stessa prevede che, una volta completata l'attivazione del registro telematico, l'esercente debba trasmettere in forma telematica i dati prescritti dal 1° gennaio 2022 sino alla data di attivazione del registro.

Con la presente comunicazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indica che l'adeguamento deve essere fatto improrogabilmente entro il 30 giugno 2022 e i dati possono essere conservati nel registro cartaceo per i cinque anni successivi a quello di riferimento.

Rimane fermo l'obbligo di inviare, subito dopo l'attivazione, in formato telematico il prospetto riepilogativo per l'intero anno 2021.

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 5 maggio 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.